

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL VENETO**  
**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

Per: **Fausto Solci**, nato a Cremona il 03.09.2022 (c.f. SLCFST70P03D150W) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Americo ( C.F. MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org – fax: 06967085112) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, p.zza Clodio n. 1 come da mandato in calce al presente atto.

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore in carica;
- **USR Veneto**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

**E NEI CONFRONTI DI**

- Laura Pascali domiciliato in via san tommaso d'aquino 104 – cap 00136 Roma.

**PER L'ANNULLAMENTO**

- a)* Del bando di concorso di cui al DD 499/2020 avente per oggetto “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b)* Del DD. N. 23 del 05.01.2022 avente per oggetto “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.
- c)* della graduatoria di merito pubblicata per la classe di concorso AN56 pubblicata dalla Regione Veneto il 11.07.2022 poi ripubblicata il 26/07/2022, relativamente al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte in cui in relazione al punteggio dei titoli risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punto 20

come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 09 novembre 2021;

d) del Decreto emesso il 11/07/2022 e del decreto emesso il 26/07/2022 a firma del Direttore Generale dell'USR Veneto che ha disposto la pubblicazione della graduatoria generale di merito per la classe di concorso AN56 nella parte in cui in relazione al punteggio dei titoli risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punto 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 09 novembre 2021;

e) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso AN56 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;

f) di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle successive riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente ed assegnati i voti;

g) del bando di concorso nonché della relativa tabella di cui all'Allegato B, nella parte in cui risulta lesiva degli interessi del ricorrente;

h) di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

#### **PREMESSE IN FATTO**

**1) Con ricorso depositato presso il Tar Lazio, il ricorrente impugnava la graduatoria di merito del concorso** per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione al punteggio assegnato per i titoli dichiarati in domanda;

**2) Con ordinanza n. 13836 del 26.10.2022 il Tar Lazio dichiarava il difetto di competenza territoriale:**

*In base all'art.13, comma 1, c.p.a. "Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede". Tuttavia, il successivo comma 3 prevede che "[...] è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma [...]. Nel caso di specie, l'impugnativa è stata estesa non solo ai provvedimenti adottati dalla Commissione di valutazione regionale e dall'U.S.R. Veneto, con cui è stato determinato il punteggio nella valutazione dei titoli spettante alla parte ricorrente, oggetto di contestazione nell'odierno giudizio, ma anche al bando di concorso presupposto, adottato dal Ministero dell'Istruzione, facendo venire in rilievo, quantomeno in astratto, la richiamata disposizione di cui all'art. 13, co. 3 c.p.a.. Tuttavia, dal tenore della norma sopra citata, emerge come*

*l'attrazione dell'intera controversia nella sfera di conoscibilità del T.A.R. capitolino sia giustificabile nei soli casi in cui vi sia la concreta necessità di deliberare eventuali atti statali impugnati con il gravame, con ciò significando, non solo, e non tanto, che questi siano stati ritualmente gravati e censurati con specifici profili di doglianza, ma anche, e soprattutto, che gli stessi siano effettivamente rilevanti ai fini della decisione della causa, dovendo quindi rivestire il ruolo di atti presupposti in grado di riverberare, in via derivata, la loro illegittimità sui provvedimenti adottati a valle dall'amministrazione. Diversamente opinando, ossia consentendo alle parti di ottenere lo spostamento della causa presso il T.A.R. Lazio, con sede in Roma, in difetto delle prefate condizioni, valorizzando la sola circostanza che nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio siano richiamati atti statali senza la proposizione di alcuna specifica censura avverso gli stessi nel corpo del ricorso, consentirebbe una fin troppo agevole elusione delle norme inderogabili dettate in materia di competenza dal codice di rito amministrativo, oltre a determinare una sterilizzazione di fatto della competenza dei Tribunali regionali diversi da quello centrale.*

*Per quanto precede, il Collegio ritiene che l'odierna causa debba rientrare nella competenza del T.A.R. Veneto, atteso che, come emerge dalla piana lettura del gravame, ad onta di un formale richiamo al bando di concorso, effettuato nell'epigrafe del ricorso tra gli atti sottoposti a impugnativa, le censure riguardano, in via esclusiva, l'attività posta in essere al livello regionale, con effetti circoscritti a tale regione, non venendo in rilievo un'ipotesi di illegittimità derivata promanante da statuizioni contenute in atti statali presupposti. Per quanto precede, essendo oggetto di impugnazione provvedimenti con effetti circoscritti alla regione Veneto, ed in assenza di profili di doglianza riferibili ad atti ministeriali, si ritiene che la competenza per la presente controversia spetti al T.A.R. Veneto, come correttamente osservato dalla parte controinteressata, davanti al quale il presente ricorso potrà essere riassunto, nel termine fissato dall'art. 15, comma 4, c.p.a».*

3) Con il presente atto, si riassume quindi il ricorso già proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto e richiamandolo integralmente ripropone comunque il ricorso ed i motivi di diritto e rassegna le conclusioni di cui allo stesso atto riassunto e chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati per gli stessi motivi di diritto, come da ricorso che segue integralmente trascritto:

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – SEDE ROMA**

### **RICORSO**

Per: **Fausto Solci**, nato a Cremona il 03.09.2022 (c.f. SLCFST70P03D150W) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Americo ( C.F. MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org – fax:

06967085112) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, p.zza Clodio n. 1 come da mandato in calce al presente atto.

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR), in persona del Ministro pro tempore in carica;
- USR Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

### E NEI CONFRONTI DI

- Laura Pascali domiciliato in via san tommaso d'aquino 104 – cap 00136 Roma.

### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- i)* Del bando di concorso di cui al DD 499/2020 avente per oggetto “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- j)* Del DD. N. 23 del 05.01.2022 avente per oggetto “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.
- k)* della graduatoria di merito pubblicata per la classe di concorso AN56 pubblicata dalla Regione Veneto il 11.07.2022 poi ripubblicata il 26/07/2022, relativamente al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte in cui in relazione al punteggio dei titoli risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punto 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 09 novembre 2021;
- l)* del Decreto emesso il 11/07/2022 e del decreto emesso il 26/07/2022 a firma del Direttore Generale dell'USR Veneto che ha disposto la pubblicazione della graduatoria generale di merito per la classe di concorso AN56 nella parte in cui in relazione al punteggio dei titoli risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punto 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 09 novembre 2021;

- m)* di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso AN56 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;
- n)* di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle successive riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente ed assegnati i voti;
- o)* del bando di concorso nonché della relativa tabella di cui all'Allegato B, nella parte in cui risulta lesiva degli interessi del ricorrente;
- p)* di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

#### **PREMESSE IN FATTO**

4) Il ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, partecipava al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

5) **nella domanda di partecipazione al concorso, inoltrata presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, il ricorrente dichiarava, tra le altre:**

- a. il proprio titolo di studio: diploma accademico di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- b. di aver conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e di possedere, almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia, metodologie e tecnologie didattiche;
- c. i propri titoli di servizio prestati nelle scuole statali;
- d. il terzo premio conseguito il 12.12.1992 presso il centro culturale italo-inglese "Premio" Gabriel Rossetti; il terzo premio conseguito il 03.09.1990 presso la 12 Rassegna nazionale Violoncellisti Città di Vittorio Veneto; il primo premio conseguito il 03.09.1990 presso la 12 Rassegna nazionale Violoncellisti Città di Vittorio Veneto; il terzo premio conseguito il 20.09.1993 presso il Concorso Nazionale di Violoncello Scuola Musicale di Milano.

6) all'esito dell'espletamento delle prove, l'USR VENETO pubblicava in data 11/07/2022 la graduatoria generale di merito in cui al ricorrente veniva assegnato, per la classe di concorso AN56 il punteggio di 169.25 e, a seguito della correzione di una domanda da parte del Ministero dell'Istruzione in via

di autotutela, venivano assegnati al ricorrente ulteriori 2 punti con conseguente pubblicazione di una nuova graduatoria (il 26/07/2022) ove al ricorrente veniva riconosciuto il punteggio complessivo di 171.25;

7) il ricorrente, proponeva formale reclamo rispetto al quale l'USR Veneto non forniva alcun riscontro.

8) In base a quanto prescritto dall'Allegato B nella sezione A.1.1 «Le eventuali frazioni di voto sono arrotondare per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50». Avendo il ricorrente conseguito il punteggio di 9,50 (base votazione 10, votazione in centesimi 95) con riferimento al titolo di studio dichiarato nella domanda, la Commissione avrebbe dovuto arrotondare tale punteggio a 10 e, applicando la formula indicata, il punteggio avrebbe dovuto essere 12,5 e non 11,25.

9) Infatti la formula prevede che:

A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (<b>sulla base del punteggio conseguito</b>)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>Se <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>se <math>p &gt; 75</math>: <math>\frac{p-75}{2}</math></p> <p><b>punti</b></p> <p>arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
-------	--	---

10) Inoltre, la Sezione B.2.2 della medesima tabella prevede che:

<p>Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento (<b>per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5</b>)</p> <p>a) primo premio</p> <p>b) secondo premio</p> <p>c) terzo premio</p>	<p>a) <b>Punti 3,75</b></p> <p>b) <b>Punti 2,5</b></p> <p>c) <b>Punti 1,25</b></p>
--	--

11) Il ricorrente, nella domanda di partecipazione ha dichiarato tre terzi premi che, moltiplicato per 1,25 determina un punteggio di 3,75; un primo premio per il quale è previsto 3,75 punti, per un totale complessivo di 7,5 punti.

12) pertanto, la graduatoria di merito è in questa sede gravata in quanto il ricorrente avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo per i titoli di 20 e non 11,25.

13) I suddetti provvedimenti meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, SU POSTO DI SOSTEGNO DI CUI AL DM 326 DEL 09.11.2021. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

Come già ampiamente illustrato, risulta impossibile comprendere quale sia stato l'iter seguito dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti». La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

Nel caso in esame l'Amministrazione, ha fornito una motivazione che non avrebbe alcun fondamento.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)»*.

Anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del*

*provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta» (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).*

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

..ooOoo..

## **2. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3 L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'art. 1 della L. n. 241/90 ha affermato il principio generale di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; l'art. 2 il principio del provvedimento espresso; l'art. 3 della medesima legge ha conseguentemente affermato il principio della generale obbligatorietà della motivazione di ogni provvedimento amministrativo *"compresi .... lo svolgimento dei pubblici concorsi"*.

La motivazione, precisa il medesimo art. 3, *"deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*.

Nessuna modifica è stata introdotta in materia dalla L. 15 dell'11.02.2005 che nonostante alcune modifiche ha lasciato immutato il quadro generale con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La Commissione non ha consentito al ricorrente di comprendere l'iter seguito nell'assegnazione dei punteggi violando palesemente la normativa sopra indicata.



La giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione di procedure concorsuali è copiosa ed in casi analoghi ha sempre affermato come la Commissione debba mettere in condizione l'interessato di comprendere l'iter logico giuridico seguito per arrivare ad una valutazione negativa. In casi analoghi, infatti la giurisprudenza ha affermato che: *“ tenuto conto, dunque, che la lettura in chiave di legittimità della norma regolamentare sopra riprodotta e fatta propria, nella specie, dalla commissione di concorso impone che della valutazione di merito alla prova d'esame resti, quanto meno, qualche elemento, tradotto in sintetiche espressioni di giudizio idoneo a poter consentire al giudice, pur solo nei limiti del potere di verifica e sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla commissione di concorso di esercitare il predetto sindacato (TAR Toscana sentenza n. 5557 del 4.11.2005)”*.

Ed ancora: *“Rilevato, altresì, che militano nel senso interpretativo sopra esposto le ripetute affermazioni giurisprudenziali, condivise dal Collegio, secondo cui, in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e/o lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da poter valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice non idoneità si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio negativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non calcolati positivamente dalla commissione (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez VI, 2 marzo 2004 n. 974)”*.

Quanto sopra affermato dai giudici amministrativi in tema di valutazione delle prove scritte di un esame, vale anche nel nostro caso, in quanto la ricorrente dovrebbe trovarsi nelle condizioni di comprendere le ragioni della valutazione espressa dalla Commissione e che hanno portato all'assegnazione di un punteggio errato.

Considerato che, con riferimento alle parti meglio sopra indicate, la Commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di non alla ricorrente i punteggi sopra indicati, l'impugnato giudizio deve ritenersi palesemente illegittimo in parte de qua.

\*\*\* \*\* \*\*\*

L'azione amministrativa odiernamente impugnata, evidentemente, non si è conformata neanche allo schema procedimentale previsto dal bando di concorso ed ai criteri di valutazione prestabiliti.

Del resto, un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32), infatti, postula che la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura

concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura. Da tale principio discende che, qualora il Bando individui con precisione i titoli su cui deve poggiarsi la valutazione, la Commissione esaminatrice è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni.

Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6991; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225; TAR Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 33; TAR Lazio Roma, Sez. I, 6 giugno 2007, n. 6895).

A fronte di un'attività svolta dalla Commissione in maniera superficiale, con riferimento alla valutazione sopra dedotta, deve considerarsi illegittima la mancata assegnazione di punti 5 in relazione al TFA posseduto dalla ricorrente che determineranno un evidente danno in quanto la sua errata collocazione in graduatoria inciderà sulla scelta dell'ambito territoriale.

Per cui rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, la mancata assegnazione del richiamato punteggio che non considera i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *"l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta...Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare"*.

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta la mancata assegnazione di punti 5 nonostante la ricorrente sia in possesso del titolo di abilitazione conseguito attraverso il percorso formativo di cui alla sezione A.2.2. del DM n. 94/2016, dovuta all'erroneo agire della Amministrazione. In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di *lex specialis* dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità ( Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003,

n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203).

..ooOoo..

### **3. Risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente.**

Il *modus operandi* assunto dall'Amministrazione resistente risulta notevolmente dannoso nei confronti del ricorrente che, per un errore di valutazione, potrebbe non vedersi riconoscere o comunque posticipare la tanto attesa immissione nei ruoli statali.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che alla ricorrente, in possesso del titolo abilitante conseguito a seguito di un percorso di esami, l'amministrazione abbia negato ingiustamente il punteggio previsto dalla tabella allegata al bando di concorso.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso *-ex plurimis-*: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che: a) risulta evidente che la

ricorrente potrebbe essere ingiustamente estromessa o vedersi posticipare la immissione in ruolo, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera; b) sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: mancata assegnazione di punti 5 per il TFA conseguito) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera); c) sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione che ha ingiustamente negato alla ricorrente il richiesto punteggio riconoscendolo ad altri candidati inseriti nella medesima graduatoria.

In questa sede si insiste pertanto affinché il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'assegnazione del punteggio così come sopra indicato con conseguente rettifica della graduatoria in relazione alle classi di concorso A029 ed A030.

..ooOoo..

#### **4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO!**

Il ricorrente faceva legittimo affidamento sulle prescrizioni contenute nel bando di concorso e nell'allegata tabella di valutazione dei titoli.

In via del tutto generale può definirsi l'affidamento come lo **stato di fiducia sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza** (Affidamento, voce dell'Enciclopedia giuridica).

Con l'affidamento, pertanto, si rappresenta **l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata, in buona fede, a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica.**

I doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva), infatti, impongono di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva) generata dal proprio comportamento.

In presenza di un affidamento così determinato, **la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso.**

I principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, invero, informano l'intero ordinamento giuridico italiano e quindi, alla stregua del principio di legalità dell'attività amministrativa, devono improntare anche i rapporti fra amministrazione e cittadino caratterizzati dall'esercizio di poteri autoritativi.

Anche il Consiglio di Stato (CdS, IV, n., 3536/2008), in tal senso, ha affermato che "*nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione,*

*l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al **principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento**".*

\*\*\*

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso, stante anche la palese violazione dei precetti sopra richiamati nonché l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Sussiste anche il danno grave ed irreparabile in quanto la posizione della ricorrente incide, ritardandola, sulla sua immissione in ruolo.

..ooOoo..

### ISTANZA ISTRUTTORIA

Si insiste affinché l'Amministrazione provveda a depositare tutti i verbali e schede concernenti i giudizi della Commissione a la valutazione della ricorrente.

..ooOoo..

### VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

1. sospendere, in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati e comunque annullarli nella parte in cui non risultano assegnati punti 12,5 per il titolo di accesso e punti 7,5 o del diverso punteggio che sarà accertato in corso di causa, in relazione ai premi conseguiti per un totale complessivo di punti 20 in relazione ai titoli sulla base delle prescrizioni contenute nella tabella titoli prevista con DM n. 326/2021 allegata al bando di concorso per la classe di concorso AN56.
2. Conseguentemente sospendere ed in ogni caso annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui risulta erroneamente assegnato al ricorrente un punteggio complessivo di 171,25 (punti: 86 scritto, 74 orale) 160 + 20 (anziché 11,25) - piuttosto che di 180 o del diverso punteggio ritenuto di giustizia ed equità, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente con particolare riferimento alla correzione del punteggio ed alla rettifica della graduatoria di merito, per la classe di concorso AN56 pubblicata dall'USR Lombardia.
3. In via subordinata condannare le amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica mediante riconoscimento del punteggio sopra richiamati relativamente alla procedura concorsuale in questione con conseguente rettifica della graduatoria di merito pubblicata dall'USR Lombardia per la classe di concorso AN56.

4. Inoltre si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

*Si dichiara che la presente causa è di pubblico impiego e di valore indeterminabile ed è esente perché non supera i limiti di reddito previsti per legge.*

Roma, data del deposito

avv. Francesco Americo

### PQM

Voglia l'ecc.mo Collegio adito in questa sede accogliere il presente ricorso riproposto in riassunzione, così come deciso con ordinanza n. 13836/2022, e per l'effetto:

1. annullare l'efficacia dei provvedimenti impugnati e comunque annullarli nella parte in cui non risultano assegnati punti 12,5 per il titolo di accesso e punti 7,5 o del diverso punteggio che sarà accertato in corso di causa, in relazione ai premi conseguiti per un totale complessivo di punti 20 in relazione ai titoli sulla base delle prescrizioni contenute nella tabella titoli prevista con DM n. 326/2021 allegata al bando di concorso per la classe di concorso AN56;
2. conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui risulta erroneamente assegnato al ricorrente un punteggio complessivo di 171,25 (punti: 86 scritto, 74 orale) 160 + 20 (anziché 11,25) - piuttosto che di 180 o del diverso punteggio ritenuto di giustizia ed equità, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente con particolare riferimento alla correzione del punteggio ed alla rettifica della graduatoria di merito, per la classe di concorso AN56 pubblicata dall'USR Lombardia;
3. in via subordinata condannare le amministrazioni intime al risarcimento in forma specifica mediante riconoscimento del punteggio sopra richiamati relativamente alla procedura concorsuale in questione con conseguente rettifica della graduatoria di merito pubblicata dall'USR Lombardia per la classe di concorso AN56;

**ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER  
PUBBLICI  
PROCLAMI**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

Il Giudice Amministrativo può disporre sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

**SI FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MI:

a) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i docenti inseriti nelle graduatorie di interesse;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi";

- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI,

---

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego e che il contributo unificato dovuto ammonta ad € 325,00.

\*\*\*

Roma

avv. Francesco Americo